



STATUTO DEL
CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO

Data di fondazione:
27 maggio 1967

*"Lo spirito sportivo e amichevole,
la solidarietà, il vicendevole aiuto sono
un punto d'onore per ogni socio"*



A. Personalità, sede, scopo

Art. 1

Il Circolo Velico del Lago di Lugano (CVLL) è un'associazione senza scopo lucrativo, politicamente e confessionalmente neutra, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg.- del CCS - Il CVLL è membro della Federazione Svizzera della Vela (Swiss Sailing) e della Federazione ticinese della vela (FTV). I soci e le persone che rappresentano l'associazione riconoscono e rispettano gli statuti e le regole delle federazioni di cui al cpv. 1."

Art. 2

Il gagliardetto del CVLL si blasona:

"di rosso alla croce bianca (argento) attraversante; sul tutto una ruota di timone".

A tutte le imbarcazioni iscritte nel registro della flotta è raccomandato di portarlo.

Art. 3

La società è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente di comitato o suo procuratore con altro membro del comitato.

Art. 4

La sede sociale è a Lugano, alla foce del Cassarate.

Art. 5

Il CVLL ha per scopi:

- a) d'incrementare lo sport della vela sul Lago di Lugano;
- b) di formare equipaggi giovani;
- c) di coltivare il cameratismo;
- d) d'incoraggiare e promuovere regate veliche.



B. Attività e mezzi

Art. 6

Il CVLL tende al consolidamento di questi scopi mediante:

- a) l'organizzazione di regate;
- b) corsi d'istruzione;
- c) collaborare con organizzazioni aventi scopi uguali o analoghi. A questo scopo, può divenire socio di tali organizzazioni;
- d) l'acquisizione e la gestione delle strutture dell'associazione.

Art. 7

Il CVLL finanzia la sua attività con il patrimonio sociale o mediante prestiti. Il patrimonio sociale è alimentato:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) dall'eventuale utile derivante dai suoi servizi;
- c) dalle eventuali tasse d'iscrizione alle regate;
- d) dall'eventuale beneficio di manifestazioni organizzate dal CVLL e dalla vendita di moduli, stemmi, ecc.;
- e) da sovvenzioni, donazioni, legati;
- f) dal reddito del patrimonio stesso.

Art. 8

L'anno sociale si inizia il primo novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno.

C. Responsabilità

Art. 9

Per i propri obblighi, il CVLL risponde unicamente con i beni sociali.



D.Soci

Art. 10

L'associazione è composta di soci attivi, juniori, giovani, anatroccoli, onorari, benemeriti, sostenitori, passivi e simpatizzanti. Hanno diritto di voto e di eleggibilità i soci attivi, juniori e onorari. I soci benemeriti hanno diritto di voto unicamente se sono persone fisiche e sono stati soci attivi o juniori per almeno 2 anni.

Art. 10 bis

I soci attivi si suddividono inoltre in soci chiglisti, derivisti e altri, la quota sociale dei soci chiglisti e derivisti è determinata in base alla dimensione, al tipo e all'ubicazione dell'imbarcazione posseduta.

Art. 11

Per essere ammessi quali soci attivi, juniori, giovani, anatroccoli, sostenitori, passivi e simpatizzanti bisogna fare domanda scritta al comitato. Il comitato deciderà se accettare o meno il socio. In caso di mancata accettazione, deciderà l'assemblea dei soci.

Art. 12

Qualunque persona che compia 20 anni nel corso dell'anno sociale può diventare socio attivo sottoscrivendo lo statuto, sotto la riserva dell'art. 11.

Art.13

Ogni persona dai 16 ai 20 anni può diventare juniore, sottoscrivendo lo statuto con il consenso del rappresentante legale, sotto riserva dell'art. 11. Nell'anno sociale in cui compie 20 anni, diventa automaticamente socio attivo.

Art. 14

Ogni persona dai 12 ai 16 anni può diventare socio giovane, sottoscrivendo lo statuto con il consenso del rappresentante legale, sotto riserva dell'art. 11. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore. Nell'anno sociale in cui compie i 16 anni diventa automaticamente juniore.

Art. 15

Ogni bambino dai 6 agli 11 anni può diventare anatroccolo tramite il proprio rappresentante legale che ne assume personalmente piena responsabilità, sotto riserva dell'art. 11. Non può partecipare all'assemblea sociale. Nell'anno sociale in cui compie i 12 anni diventa automaticamente socio giovane.

Art. 16

Può essere nominato socio onorario quel socio attivo che si sia distinto per la sua attività in favore dello sport della vela sul lago di Lugano e in special modo in favore dell'associazione. La proposta di candidatura dovrà pervenire al comitato entro il 31 ottobre.



Art. 17

Può essere nominata socio benemerito quella persona fisica o giuridica che si sia distinta in favore dello sport della vela ed in particolare in favore del Circolo Velico Lago di Lugano.

Art. 18

I soci onorari e benemeriti sono esenti dalla tassa sociale.

Art. 19

Può diventare socio sostenitore qualsiasi persona fisica o giuridica amica e sostenitore dello sport della vela e del CVLL. Deve essere accettato dal Comitato. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore.

Art. 19 bis

Può diventare socio passivo qualsiasi persona fisica che pratica l'attività velica senza partecipare a regate, non possiede imbarcazioni ormeggiate o stazionate presso il CVLL. Deve essere accettato dal Comitato. Può partecipare all'assemblea sociale quale osservatore.

Art. 19 ter

Socio simpatizzante può diventare qualsiasi persona fisica o giuridica amica dello sport della vela e del CVLL. Ha diritto ad essere informato almeno una volta all'anno sull'attività dell'associazione. Non ha diritto di partecipare all'assemblea sociale.

E. Dimissioni, sospensioni, espulsioni

Art. 20

Ogni socio deve comunicare immediatamente per iscritto al comitato le proprie dimissioni o trasferimenti. Il socio irreperibile all'indirizzo noto al CVLL o che non versa i contributi entro il termine assegnato è considerato dimissionario. Con l'uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sui beni dell'associazione. I diritti dell'associazione pendenti nei riguardi del socio uscente rimangono riservati.

Art. 21

La sospensione fino a un anno di un socio o altre sanzioni minori possono essere decise dal comitato con una maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i membri. Occorre però che in precedenza il socio abbia avuto la possibilità di giustificarsi. L'espulsione viene proposta dal comitato o da almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto di voto. È decisa dall'assemblea sociale e deve essere comunicata per iscritto all'interessato. Non è necessario che ne vengano indicati i motivi.



F. Organi dell'associazione

Art. 22

Gli organi dell'associazione sono:

- I. L'assemblea sociale;
- II. Il comitato;
- III. Il revisore dei conti.

I. Assemblea sociale

Art. 23

L'assemblea sociale ha luogo ogni anno fra il 31 ottobre e il 31 dicembre.

I soci dovranno essere convocati per iscritto via posta elettronica o posta almeno 14 giorni prima.

Ha competenza per:

- a) nominare il proprio presidente;
 - b) approvare il verbale dell'ultima assemblea;
 - c) approvare i rapporti presentati dal comitato;
 - d) approvare il conto di gestione, il rapporto di revisione e dare scarico al comitato;
 - e) approvare il programma, il preventivo dei conti e fissare le quote sociali per il nuovo anno;
 - f) nominare il presidente e il vicepresidente di comitato, i membri del comitato e i revisori dei conti;
 - g) a maggioranza dei due terzi dei voti presenti: nominare i soci benemeriti e onorari, espellere un socio e modificare i presenti statuti;
 - h) decidere sullo scioglimento dell'associazione del modo previsto dall'art. 39 del presente statuto;
 - i) decidere su altre proposte del comitato o dei soci.
- Questi devono far pervenire le loro proposte per iscritto al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Art. 24

L'assemblea sociale decide a semplice maggioranza dei voti validi presenti, salvo per quanto previsto dall'art. 23, lett. g). In caso di parità decide il voto del presidente di assemblea. Le votazioni e le nomine possono essere a scrutinio segreto soltanto se un quarto dei voti presenti lo chiede. In nessun caso è ammesso il voto per procura.

Art. 25

Le assemblee sociali straordinarie hanno luogo ogni qualvolta il comitato lo giudichi necessario o se almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di voto lo chiede.

La convocazione all'assemblea straordinaria deve indicare le trattande ed essere inviata ai soci per iscritto via posta elettronica o posta almeno 14 giorni prima.



II. Comitato

Art. 26.1

Il comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, scelti fra i soci attivi, juniors, onorari e benemeriti. Si garantisce almeno una rappresentante femminile in comitato, facendo comunque il possibile per arrivare ad una percentuale femminile del 40%."

Art. 26.2

I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità. Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne gli altri membri del comitato e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informerà gli altri membri del comitato.

Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

Art. 27

Il presidente di comitato uscente continua per un anno a far parte del comitato.

Art. 28

Il presidente coordina l'attività del comitato, vigila sul suo buon funzionamento e ne dirige le sedute.

Art. 29

All'interno del comitato sono assegnate le varie mansioni e formate le necessarie commissioni. In particolare, sono assegnate le cariche di direttore sportivo, direttore della scuola vela, capitano del porto, addetto stampa, segretario e cassiere, un rappresentante o una rappresentante degli atleti possibilmente giovane.

Art. 30

Il comitato è l'organo esecutivo e ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute dallo statuto all'assemblea sociale.

Art. 31

L'attività dei membri del comitato nell'ambito della propria carica è svolta senza compenso alcuno.

Art. 32

Il comitato rappresenta l'associazione verso i terzi e ne cura gli interessi nel rispetto degli statuti e delle decisioni dell'assemblea generale.

Art. 33

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo per quanto previsto dall'art. 21.

Il comitato può modificare una sua decisione precedente solo con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità, decide il voto del presidente di comitato.

Il comitato può prendere decisioni soltanto se almeno la metà dei suoi membri è presente alla seduta.



Art. 34.1

I membri del comitato sono eletti per un anno e sono rieleggibili. Il vicepresidente subentra nella carica di presidente al momento in cui questa è lasciata vacante.

Art. 34.2

Il periodo di carica continuativa di un membro del comitato non può superare i 12 anni.

Il periodo di carica continuativa di cui al precedente capoverso è di 16 anni se il membro ha svolto o svolge la mansione di presidente.

Il periodo di carica inizia con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del presente articolo dello statuto e la sua prima entrata in vigore, salvo che l'assemblea dei soci non sia sospesa da un'autorità superiore o giudiziaria.

III. Revisione dei conti

Art. 35

I revisori dei conti sono due.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Potranno essere sostituiti alternativamente, o l'uno o l'altro e non ambedue simultaneamente.

L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria.



G. Condizioni generali

Art. 36

I soci devono rispettare le prescrizioni di legge sulla navigazione sul lago di Lugano.

Art. 37

Salvo contrarie e specifiche disposizioni, valgono il regolamento di regata ISAF con le prescrizioni complementari Swiss Sailing, il bando e le istruzioni di regata del CVLL.

Art. 38

Ogni socio è tenuto a rispettare i regolamenti emanati dal comitato. Il comitato è tenuto a informarne i soci.

Art. 38 bis

I natanti stazionati presso la sede del CVLL devono essere utilizzati per praticare attivamente gli sport velici sul lago di Lugano.

Il Comitato, con la maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, può decidere l'allontanamento di un natante quando questo venga utilizzato in modo insufficiente.

In tal caso, al proprietario dell'imbarcazione verrà data comunicazione scritta nella forma raccomandata entro il 31 agosto affinché abbia ad allontanare il natante entro il 30 novembre di quell'anno. Il proprietario dell'imbarcazione può ricorrere all'Assemblea generale ordinaria contro la decisione del comitato comunicando per iscritto tale intenzione al comitato stesso entro il 15 ottobre.

In mancanza di ricorso o in caso di rigetto del ricorso da parte dell'Assemblea generale, che deciderà a maggioranza semplice, l'imbarcazione dovrà essere allontanata entro la data intimata.

In caso contrario, il Comitato provvederà di sua iniziativa in tal senso addebitando tutte le spese al proprietario del natante e declinando ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all'imbarcazione durante l'operazione di allontanamento o il deposito altrove.

Art. 38 ter

I soci non possono esercitare alcuna attività lucrativa privata utilizzando il sedime, le infrastrutture di qualsiasi genere, le imbarcazioni, gli stampati e il nome del CVLL.

Tuttavia, il comitato può concedere, facendo seguito ad una motivata richiesta scritta, un'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa privata. Questa autorizzazione sarà concessa unicamente se l'attività è nell'interesse dei soci e contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato può richiedere in ogni momento tutte le informazioni necessarie in merito all'attività oggetto dell'autorizzazione e si riserva il diritto di modificare o revocare, con effetto immediato e senza giustificazioni, l'autorizzazione concessa.

Alla decisione del comitato è data facoltà di ricorso all'Assemblea Generale ordinaria comunicando per iscritto tale intenzione entro il 15 ottobre.

**Art. 38 quater**

I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività del Circolo Velico Lago di Lugano. Nei locali della sede è vietato fumare e il CVLL rinuncia al sostegno finanziario o aiuti da parte di aziende del tabacco o prodotti simili.

Art. 38 quinquies

Il CVLL si impegna per uno sport pulito, rispettoso, corretto e di successo. Applica questi valori mostrando rispetto per gli altri e agendo e comunicando in modo trasparente. Lo stesso vale per i suoi organi e membri. Il CVLL riconosce l'attuale Carta etica dello sport svizzero e ne diffonde i principi tra i suoi membri.

Il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport e dell'etica medica e rappresenta un rischio per la salute. Per questi motivi, il doping è vietato. Il CVLL e i suoi membri sono soggetti allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (di seguito denominato "Statuto sul doping") e agli altri documenti specificati. Qualsiasi violazione dell'articolo 2.1 e seguenti dello Statuto sul doping è considerata doping.

Il CVLL è soggetto agli Statuti svizzeri di etica sportiva. Gli Statuti etici si applicano al CVLL stesso, al suo staff, ai membri dei suoi organi, ai suoi soci, alle organizzazioni ad esso subordinate, nonché agli organi, ai membri, allo staff, agli atleti, agli allenatori, al personale di supporto, ai medici e ai funzionari di questi ultimi. Il CVLL dovrà garantire che anche i suoi membri diretti e indiretti recepiscano i regolamenti e li impongano ai loro membri, al personale e agli agenti.

Le presunte violazioni delle disposizioni antidoping e degli Statuti in materia di etica sono oggetto di indagine da parte di Swiss Sport Integrity. La Commissione disciplinare di Swiss Sport (di seguito "Commissione disciplinare") è competente a giudicare e sanzionare le violazioni delle disposizioni antidoping applicabili e degli Statuti sull'etica. La Commissione disciplinare applica il proprio regolamento interno e infligge le sanzioni previste dallo Statuto antidoping, dai regolamenti della Federazione internazionale competente o dallo Statuto etico. Le decisioni della Commissione di disciplina possono essere impugnate davanti al Tribunale arbitrale dello sport (CAS) di Losanna, con esclusione dei tribunali ordinari, entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata.

H. Scioglimento dell'associazione**Art. 39**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea sociale che riunisca al-meno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. La decisione dovrà essere approvata da una maggioranza cost-tuita da almeno i due terzi dei voti presenti. Se l'assemblea non è in grado di deliberare, verrà convocata una seconda. Questa potrà decidere lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. L'associazione sciolta è responsabile di restituire ai proprietari tutto il materiale ricevuto in prestito. Qualora, estinti i debiti, sussistesse un attivo dal patrimonio sociale, questo sarà consegnato alla Swiss Sailing, che lo amministerà in qualità di fiduciario per cinque anni nell'eventualità che sia fondata una nuova associazione di vela sul lago di Lugano aderente alla Swiss Sailing. Se non fosse il caso, scaduto il termine, il patrimonio sarà devoluto a favore di altre istituzioni che promuovono lo sport velico sul lago di Lugano.

I. Disposizioni finali**Art. 40**

Foro giuridico: Pretura di Lugano Città.

